



ALLEGATO "B" ALL'ATTO REP. N. 9283/6575

**STATUTO
DELLA
"CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SAN GIOVANNI VALDARNO
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"**

Capo I

Caratteri e fini dell'istituzione

Art.1

E' costituita l'Associazione, ente del Terzo settore, denominata "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SAN GIOVANNI VALDARNO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" o più brevemente "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SAN GIOVANNI VALDARNO ODV".

La Confraternita di Misericordia di San Giovanni Valdarno è associazione di confratelli, Ente del Terzo Settore, avente per scopo la costante affermazione della Carità e della Fraternità Cristiana attraverso la testimonianza delle opere in soccorso dei singoli e della Comunità, contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Cattolica, nel solco della tradizione della Chiesa e nello spirito del Concilio Vaticano.

L'Associazione ha durata illimitata, ha strutture ed organizzazione democratiche, non ha scopo di lucro e svolge la propria attività prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo preminente dell'attività di volontariato dei propri associati.

La Confraternita è costituita, agli effetti giuridici, come un Ente del Terzo Settore iscritto nel Registro Unico del Terzo Settore nella sezione a) Organizzazioni di Volontariato.

Per l'ordinamento Canonico, la Misericordia è Associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi dei canoni 298 - 311 "Norme comuni" e canoni 321 -326 "Associazioni private di fedeli" del Codice di Diritto Canonico.

Art. 2

Sede

La Confraternita ha la propria sede storica e legale, in San Giovanni Valdarno.

Per le sacre funzioni, la Confraternita officia nella Chiesa di S. Lucia.

Art. 3

Stemma

Lo stemma della Confraternita ha carattere nazionale, ed è comune a tutte le Confraternite di Misericordia operanti sul territorio italiano, nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

È rappresentato da un ovale, con fondo azzurro contornato con due tralci d'alloro, con l'emblema della croce latina di colore rosso, con ai lati le lettere in gotico "F" ed "M2 di colore giallo ("Fraternita Misericordiae").

Allo stemma potrà essere aggiunta solo la località e l'eventuale emblema, senza altre modifiche.

Art. 4

Divisa

La divisa storica dei Confratelli è costituita da una veste nera semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero con una medaglia col simbolo F/M e croce latina da un lato e l'immagine della Madonna dall'altro.

Quella delle Consorelle, consiste in una veste di tela azzurro-celeste con un velo per la testa color bleu con frontino bianco portante lo stemma della Confraternita.

Nel servizio di Pronto Soccorso ed assistenza, sarà adottata una divisa diversa secondo il modello indicato dalla Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia e comunque più consono alle esigenze di servizio.

Art. 5

Scopi

Scopo della Confraternita è l'esercizio volontario, per amore di Dio e del prossimo delle opere di Misericordia corporali e spirituali, del Pronto Soccorso e dell'intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale sia nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

La Confraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere d'umana e cristiana carità, suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause d'emarginazione e d'abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori d'intervento opera di sviluppo dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo, curando anche l'elevazione spirituale mediante pratiche di pietà, di carità, di mutuo aiuto e di culto affinché si affermi la "Civiltà dell'amore".

Art. 6

Finalità e attività

La Confraternita non ha scopo di lucro. In particolare può svolgere in via esclusiva o prevalente per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, le seguenti attività:

- a) gli interventi e le prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso e il trasporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità;
- b) gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e socio-sanitarie, anche per l'assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio anche realizzando idonee struttu-

re di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione;

c) la promozione della donazione di sangue e di organi;

d) l'attività nei diversi settori della Protezione Civile nonché gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

e) iniziative di educazione, istruzione e formazione, anche professionale, nonché l'attività di informazione e culturali di interesse sociale con finalità educative;

f) iniziative di formazione universitaria, post-universitaria e di ricerca scientifica di particolare interesse sociale nonché di formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

g) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, anche attraverso elementi di informazione e promozione delle attività istituzionali, oltre ad attività di editoria e stampa in genere ed iniziative di radio/video-diffusione;

h) l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

i) l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche;

j) la protezione dell'infanzia abbandonata;

k) l'alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

l) l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

m) iniziative di agricoltura sociale;

n) l'erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a persone colpite da indigenza ed infermità od a persone svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino l'accesso al credito nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti od il sostegno a distanza;

o) la tutela, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico e culturale e del paesaggio nonché la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata;

p) iniziative di cooperazione allo sviluppo nonché attività nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;

q) la promozione della cultura della legalità, della pa-

ce tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata nonché promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

La Confraternita, può compiere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, e siano svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti a livello normativo e regolamentare. A questo fine, la Confraternita può, tra le altre attività, effettuare:

a) l'onoranza, la sepoltura e/o il trasporto, dei defunti nel cimitero della Confraternita od in altri cimiteri secondo richiesta;

b) operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa la costituzione di enti e società, nonché l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altri enti, purché risultino strumentali al perseguimento dei fini istituzionali;

c) ogni altra attività diversa stabilita dal Magistrato.

Per lo svolgimento delle opere indicate, la Confraternita potrà collaborare con le Istituzioni Pubbliche preposte al coordinamento dei servizi sanitari e sociali, nonché con istituzioni private che valorizzino lo spirito animatore della Confraternita.

Inoltre la Confraternita, provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportuni corsi di formazione spirituale, promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei Confratelli con corsi di istruzione teorico-pratici e con ogni altro idoneo mezzo, secondo le linee ed i programmi emanati dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Art. 7

Affiliazione

Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa della Confraternita, la partecipazione del Sodalizio alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, implica per tutti gli iscritti alla Confraternita la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie d'Italia, rappresentata dalla Confederazione stessa, nonché l'impegno di mobilitazione caritativa in caso di necessità.

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, la Confraternita potrà aderire ad altre associazioni, enti e cooperative solo

se siano conformi al carattere ispiratore del movimento e previa autorizzazione della stessa Confederazione.

Del pari, in seno alla Confraternita, non potranno sorgere altre associazioni se non contemplate come proprio settore di attività e di cui sarà data comunicazione alla Confederazione Nazionale per la relativa approvazione. Per il motivo di cui al secondo comma del presente articolo la Confraternita non potrà partecipare né aderire ad iniziative e/o manifestazioni che esulino dal proprio carattere di Ente caritativo ed avente ispirazione cristiana.

Art. 8

Sezioni distaccate

La Confraternita può promuovere la costituzione di sezioni distaccate in località limitrofe al comune di San Giovanni Valdarno dove non esistono già altre Confraternite di Misericordia, previa autorizzazione della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, per concorrere alla attività istituzionale della Confraternita stessa. Le sezioni distaccate, pur facendo riferimento alla programmazione ed al bilancio della Confraternita di San Giovanni Valdarno che, per l'espletamento dei servizi mette a disposizione propri mezzi nonché la propria struttura amministrativa, devono avere una propria sede sociale posta nel comune e nella località della sezione e, per quanto riguarda i requisiti di appartenenza e classificazione degli iscritti, valgono le norme di cui agli Art. 13, 14, 15, 16 e 17.

Ogni sezione distaccata elegge un Comitato Direttivo di Sezione composto da cinque membri eletti da e fra i confratelli iscritti ed appartenenti alla sezione e da 1 membro nominato dal Magistrato della Confraternita di Misericordia di San Giovanni Valdarno; il Comitato elegge il suo Presidente, un Vice Presidente e il Segretario. L'attività del comitato è regolamentata da un regolamento Organizzativo approvato dal Magistrato.

I componenti del Comitato restano in carica per quattro anni. I primi due eletti fanno parte del Magistrato della Confraternita di Misericordia di San Giovanni Valdarno, secondo il disposto di cui all'Art. 31, comma primo.

Art. 9

Entrate e assenza scopo di lucro

La Confraternita trae i mezzi per il proprio funzionamento e per il raggiungimento degli scopi istituzionali da:

- a) quote e contributi degli iscritti;
- b) contributi di privati, singoli ed organizzazioni;
- c) contributi dello Stato ed istituzioni pubbliche, anche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;

d) contributi comunitari e di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente.

Per attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo il significato dato a tale accezione dalle disposizioni vigenti, possono anche essere realizzati:

I. proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso proventi derivanti dalla cessione lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto;

II. redditi derivanti da cespiti patrimoniali;

III. altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economica nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statutari. La Confraternita ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

Art. 10

Gratuità

Le opere di Misericordia della Confraternita e dei Confratelli sono gratuite. La Confraternita potrà accettare dai beneficiari dei servizi un'oblazione a copertura delle spese vive sostenute, esclusa qualsiasi forma di compenso per il sodalizio e per l'opera prestata dai Confratelli e ne sarà rilasciata regolare ricevuta.

Art. 11

Volontariato

Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni loro prestazione d'attività.

È fatto espresso divieto per i Confratelli l'accettare qualsiasi forma di compenso.

Il Confratello di Misericordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l'espressione del tradizionale motto della Misericordia: "che Iddio te ne renda merito".

Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio, potranno essere concesse ai Confratelli distinzioni aventi puro carattere morale.

La Confraternita iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

La Confraternita rimborsa al volontario solamente le spe-

se effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Confraternita di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

La Confraternita non potrà distribuire neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La Confraternita può prevedere, in coerenza con lo statuto, apposito regolamento per disciplinare diritti e doveri dei volontari.

Art. 12

Gruppi Fratres

La Confraternita promuove la donazione del sangue e degli organi attraverso la Consociazione Nazionale donatori di sangue FRATES delle Misericordie d'Italia.

La Confraternita promuove il volontariato giovanile anche attraverso il gruppo "Gemme"; un rappresentante del gruppo "Gemme" partecipa al Magistrato senza diritto di voto.

I reciproci rapporti saranno disciplinati da apposito protocollo.

Per tutti gli altri settori d'attività caritative, in accordo con la Confederazione Nazionale, possono costituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente del Magistrato.

CAPO II

Requisiti d'appartenenza alla Confraternita e classificazione degli iscritti

Art. 13

Iscritti

Tutti gli iscritti al Sodalizio, sono chiamati con il nome tradizionale di "Confratello" o "Consorella" ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative, che sono alla base istituzionale della Confraternita.

Questi si suddividono in tre categorie:

- a) Aspiranti Confratelli;
- b) Confratelli effettivi;
- c) Confratelli sostenitori.

L'iscrizione dei Confratelli e delle Consorelle avviene su domanda da presentarsi al Magistrato munita della fir-

ma di due confratelli iscritti.

Il Magistrato nella prima riunione utile, o comunque entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda, comunica la decisione di ammissione all'aspirantato o, con motivazione espressa, il diniego.

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, di cui all'Art. 7, i Confratelli, riuniti in un'unica grande famiglia possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia. Di questo deve essere fatta menzione nella domanda d'iscrizione di cui al comma 3° del presente articolo o, nel caso d'iscrizione ad altro sodalizio avvenga in momenti successivi, deve esserne portato a conoscenza il Magistrato della Confraternita.

Il Confratello, iscritto ad un altro sodalizio e ammesso alla Confraternita, non potrà in nessun caso godere delle competenze e dei diritti acquisiti in detto altro Sodalizio.

L'iscrizione alla Confraternita è ammessa con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo a tempo determinato, limitatamente alla categoria dei fratelli sostenitori.

I confratelli possono esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede della Confraternita a partire dal trentesimo giorno successivo alla richiesta, formulata mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale, di comunicazione fax o telematico purché risulti provata la data di invio. Il richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nella quale dichiara di aver preso visione della documentazione richiesta e si impegna a non divulgarla.

Art. 14

Categorie di Confratelli

Gli aspiranti Confratelli sono coloro che, iscritti secondo le norme di cui Artt. 13 e 15, intendono di far parte dei Confratelli Effettivi.

L'aspirantato ha la durata di dodici mesi, d'ininterrotto e lodevole servizio al termine del quale, il passaggio alla categoria degli Effettivi risulta essere automatico, salvo motivata delibera di diniego del Magistrato.

Il passaggio è spiritualmente sancito con il rito della vestizione e della consegna della veste simbolo di sacrificio, preghiera ed anonimato.

Gli aspiranti confratelli partecipano all'assemblea ma non hanno diritto d'elezione attiva o passiva.

I Confratelli effettivi sono coloro che, compiuto il servizio di aspirantato e adempiuto il dovere formativo, accettano l'obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore della Confraternita.

Costituiscono il corpo funzionale della Confraternita,

hanno tutti i diritti sociali, partecipano all'assemblea con diritto di voto attivo, ed acquisiscono diritto di elezione dopo un anno di permanenza nella categoria.

I Confratelli sostenitori sono coloro che sostengono moralmente e materialmente la Confraternita, senza obbligo di servizio e s'impegnano al versamento della quota sociale stabilita dal Magistrato.

I Confratelli sostenitori partecipano all'assemblea, hanno diritto al voto nelle elezioni degli Organi Collegiali dopo tre mesi dalla loro adesione e, dopo un anno dall'iscrizione sono eleggibili alle cariche sociali.

Art. 15

Principi cristiani- Requisiti di iscrizione

Per essere iscritti alla Confraternita occorre essere di sani principi morali e cristiani ed aver sempre tenuto una condotta integra anche sotto il profilo della normativa penale.

I Confratelli s'impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali della Confraternita e sono tenuti al versamento annuale della quota associativa annuale, determinata dal Magistrato secondo la categoria d'appartenenza.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

Art. 16

Confratelli Aggregati

Potranno essere aggregati alla Confraternita, i defunti i cui familiari desiderino farne suffragio, con le particolari norme stabilite dalla Confraternita stessa per questo tipo d'aggregazione.

Art. 17

Confratelli "ad honorem"

L'Assemblea, su proposta del Magistrato ha facoltà di nominare "Confratelli ad honorem" quelle persone che oltre ad avere tutti i requisiti di cui al presente statuto, si siano particolarmente distinti per benemerienze o altro idoneo titolo.

CAPO III

Disciplina e doveri dei confratelli

Art. 18

Doveri

Gli iscritti alla Confraternita devono:

- a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Confraternita;
- b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno della Associazione sia nella vita privata;
- c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito d'umana e cristiana carità e tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;
- d) collaborare alle iniziative della Confraternita e par-

tecipare alle riunioni;

e) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;

f) assolvere al pagamento della quota associativa.

Art. 19

Provvedimenti disciplinari

I Confratelli sono passibili dei sotto citati provvedimenti disciplinari, da erogarsi in proporzione alla gravità dell'addebito e tenuto conto di eventuali recidive, previa contestazione scritta dell'addebito con invito a presentare entro quindici giorni al Magistrato le proprie giustificazioni:

a) ammonizione;

b) sospensione a tempo determinato;

c) decadenza;

d) esclusione.

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti (a) e (b) appartiene al Magistrato. Contro i provvedimenti di cui ai punti (a) e (b) l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione, al Collegio Probivirale il quale decide, sentito l'interessato ed il Governatore, con parere definitivo. La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti (c) e (d) è demandata all'Assemblea e valgono le disposizioni di cui al successivo art. 20.

Art. 20

Perdita della qualità d'iscritto

La qualità d'iscritto alla Confraternita si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione.

Si perde per dimissioni qualora il Confratello presenti al Magistrato, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto di Confratello.

Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali d'appartenenza alla Confraternita di cui all'art. 15.

Inoltre l'iscritto decade qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti dall'articolo 18 oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale, pur essendo in grado di assolvervi.

Si perde per esclusione nei casi che rendono incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto alla Confraternita.

La perdita di qualità di socio implica contemporaneamente la perdita d'ogni diritto sia spirituale che materiale verso la Confraternita.

I provvedimenti di decadenza e d'esclusione sono proposti motivatamente dal Magistrato all'assemblea su parere

conforme del Collegio Probivirale.

Della proposta di decadenza o d'esclusione deve essere data comunicazione scritta all'interessato, per raccomandata con A.R. da parte del Magistrato con invito a presentare entro 15 gg. le proprie deduzioni, che, unitamente a quelle del Magistrato e del Collegio Probivirale, saranno rese note all'Assemblea.

L'Assemblea delibera a scrutinio segreto.

Il provvedimento irrogato dall'Assemblea potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato previa nuova domanda da presentarsi, da parte dell'interessato al Magistrato, con le modalità di cui all'art. 13 comma 3, e sulla quale l'Assemblea delibererà, sentito il parere del Collegio Probivirale, l'accettazione e se riconferire al postulante i diritti di cui godeva in precedenza.

L'eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun caso ripresentata, prima di un anno dalla data d'irrogazione del provvedimento di decadenza preso dall'Assemblea.

Art. 21

Ricorsi

Contro il provvedimento d'esclusione preso dall'Assemblea, l'interessato può ricorrere all'Autorità Giudiziarica entro 6 mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Art. 22

Diritti post mortem

Gli iscritti alla Confraternita godono dei seguenti diritti in morte:

- a) seppellimento nei cimiteri della Confraternita;
- b) ufficio funebre di una o più messe per tutti gli iscritti;

quando fosse richiesto per volontà lasciate dal defunto o a domanda della famiglia la salma può essere trasportata ed esposta nella Chiesa di S. Lucia.

CAPO IV

Governo della Confraternita

Art. 23

Gli organi

Sono organi della Confraternita:

- a) l'Assemblea
- b) il Magistrato
- c) il Governatore (o Presidente)
- d) il Collegio Probivirale
- e) il Collegio dei Sindaci Revisori e l'organo di controllo.

Art. 24

L'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i Confratelli iscritti al Sodalizio ed è presieduta dal Governatore o, in sua

assenza, dal Vice Governatore o, in mancanza di questo, dal componente il Magistrato più anziano d'età.

L'Assemblea è l'organo sovrano del sodalizio. Le decisioni assunte secondo le norme statutarie sono inappellabili, non soggette ad altri organi sociali, salvo impugnative a norma delle leggi vigenti.

Art. 25

Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria si riunisce ordinariamente almeno una volta l'anno entro il mese di Maggio. Oggetto della riunione saranno la relazione morale presentata dal Magistrato, l'approvazione del bilancio consuntivo con la relazione dei Sindaci Revisori nonché tutte quelle proposte che il Magistrato avrà giudicato opportuno sottoporre all'Assemblea Generale.

L'Assemblea è convocata inoltre ogni 4 anni per l'elezione delle cariche sociali.

L'assemblea è convocata dal Governatore.

L'avviso di convocazione dovrà essere affisso nella bacheca della sede sociale almeno 10 (dieci) gg. prima della data fissata per la riunione e può essere diffuso attraverso l'utilizzo di strumenti telematici.

L'avviso stesso deve contenere, il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima e seconda convocazione e gli argomenti da trattare.

La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima purché un'ora dopo.

I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Governatore e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro.

Art. 26

Assemblea straordinaria

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificatamente:

- a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Confratelli;
- b) quando il Collegio dei Probiviri, dei Revisori dei Conti o l'Organo di Controllo per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per scritto, ne richiedano all'unanimità la convocazione al Magistrato;
- c) quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per problemi inerenti la Confraternita o per iniziative di carattere generale;
- d) quando il Magistrato ne ravvisi la necessità. Nei casi di cui alle lettere a-b-c il Governatore deve convocare l'Assemblea entro un mese con le modalità di cui al 2°, 3° e 4° comma dell'art. 25, Assemblea che dovrà tenersi entro i successivi 30 (trenta) giorni.

Art. 27

Validità dell'assemblea

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Confratelli, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, sempreché tale numero sia almeno il doppio dei componenti il Magistrato. Ogni associato ha diritto ad un voto ed in caso d'impedimento a partecipare all'assemblea, ogni Confratello potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro Confratello, il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore che di una sola delega.

I componenti del Magistrato e del Comitato di Sezione non potranno essere portatori di deleghe.

Art. 28

Delibere assembleari

L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti ed è sovrana nelle proprie decisioni.

Gli astenuti non si computano tra i votanti.

I componenti del Magistrato e il Collegio dei Sindaci Revisori, nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale ed bilancio non hanno diritto di voto.

Per le proposte di riforma dello Statuto, di scioglimento e devoluzione del patrimonio e di trasformazione, fusione e scissione da parte dell'Assemblea sono previste le particolari norme di cui agli artt. 45, 49 e 50.

Le votazioni si fanno per alzata di mano e quando sia richiesto dal Governatore o da almeno 6 confratelli, la votazione avverrà per appello nominale.

In affari concernenti persone le votazioni si faranno per scrutinio segreto.

Art. 29

Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) esamina ed approva i bilanci di previsione ed i consuntivi annuali che il Magistrato dovrà presentare, nei termini prescritti dalle leggi;
- b) esamina ed approva il resoconto morale fatto dal Magistrato sull'andamento del sodalizio nell'anno precedente; nonché la relazione dei Sindaci Revisori sul rendiconto economico e finanziario o, laddove esistente, dell'Organo di Controllo;
- c) esamina le questioni di carattere generale e d'indirizzo programmatico presentate dal Governatore, di concerto con il Magistrato, adottando, ove necessario, le relative deliberazioni;
- d) elegge, a scrutinio segreto, i componenti il Magistrato, il Collegio Probivirale e il Collegio dei Sindaci Revisori, secondo le modalità di cui agli artt. n. 31, 37, 38, 40, 41;

- e) nomina l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- f) delibera, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, sulle modifiche del presente statuto proposte dal Magistrato o da Confratelli nel numero previsto all'art. 45, di concerto con il Collegio Probivirale;
- g) delibera, su proposta del Magistrato, l'approvazione del Regolamento Generale di cui all'art. 46;
- h) nomina, nella riunione che indice l'elezione per il rinnovo delle cariche sociali, la Commissione elettorale;
- i) assume i provvedimenti di decadenza e d'esclusione dei Confratelli ai sensi dell'art. 19;
- j) ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal Magistrato;
- k) revocare i componenti degli organi sociali, deliberare sulle responsabilità degli stessi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- l) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Confraternita;
- m) deliberare sulle altre materie attribuite dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 30

Il Magistrato

Il Magistrato è l'organo di Governo della Confraternita e delibera su tutte le materie non riservate specificatamente all'assemblea. È eletto dall'Assemblea secondo le modalità di cui agli art. 28 e 29.

In particolare:

- a) provvede al suo interno alla nomina del Governatore, del Vice Governatore, del Provveditore nonché di ogni altra nomina che si rendesse necessaria secondo le norme del Regolamento Generale di cui al comma d) del presente articolo e all'art. 46;
- b) provvede all'amministrazione della Confraternita, ivi compreso locazioni, compravendita di automezzi e mobili e sottoscrizione di atti per l'ordinaria gestione economico-finanziaria, nonché stabilisce le attività diverse, non già richiamate dallo statuto;
- c) nomina, nel suo seno, il Capo del Personale;
- d) redige il Regolamento Generale da sottoporre all'approvazione della Assemblea, nonché le norme d'attuazione del presente statuto ed emana ogni e qualsiasi regolamento organizzativo necessario al buon funzionamento del Sodalizio;
- e) delibera il Regolamento organico e le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente e dei collaboratori, secondo la normativa vigente;

f) delibera il passaggio degli aspiranti alla categoria dei Confratelli Effettivi, trascorso il periodo di aspirantato di cui all'art. 14, comma 2°;

g) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;

h) predispone annualmente un programma di attività e il Bilancio Consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

i) delibera in merito agli acquisti, alle vendite e permutate degli immobili, alle transazioni e affrancazioni, nonché alle accettazioni di eredità, con beneficio d'inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati;

j) prende, in via d'urgenza, i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse del Sodalizio, salvo la ratifica alla prima assemblea successiva;

k) delibera sull'ammissione di nuovi Confratelli ed esprime entro un anno motivata delibera di diniego alla loro definitiva adesione;

l) cura l'osservanza dello spirito religioso dell'Associazione, nonché la preparazione spirituale e morale dei Confratelli di cui la direzione e il coordinamento sono affidati al Correttore;

m) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;

n) propone all'Assemblea, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione delle Misericordie d'Italia, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un ventesimo dei Confratelli;

o) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti alla Confraternita, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per vari settori d'attività, nominando un coordinatore fra i componenti del Magistrato;

p) autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai Collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie d'interesse della Confraternita;

q) determina l'ammontare della quota associativa annuale che ogni Confratello deve versare annualmente per il funzionamento della Confraternita a seconda della categoria d'appartenenza;

r) propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi di Confratelli particolarmente distintisi nelle opere della carità e del servizio;

s) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della Confraternita;

t) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisce specificatamente ad altri Organi della Confraternita stessa;

u) tiene, oltre al libro delle deliberazioni del Magi-

strato, il libro degli associati ed il libro delle deliberazioni assembleari.

Art. 31

Composizione del Magistrato

Il Magistrato è composto da undici Confratelli, di cui 8 (otto) eletti fra i Confratelli Effettivi e uno fra i Confratelli Sostenitori della sede di San Giovanni Valdarno e 2 (due) fra i Confratelli della Sezione.

Durano in carica per 4 (quattro) anni.

Partecipa alle riunioni del Magistrato il Correttore, con diritto di voto.

Per essere eletti nel Magistrato occorre aver maturato, alla data stabilita per le elezioni almeno un anno dalla data di delibera di passaggio alla categoria di Confratello Effettivo o un anno dalla data di iscrizione per i Confratelli Sostenitori. Occorre altresì non appartenere a confessioni diverse dalla Chiesa Cattolica, in coerenza con i principi fondativi della Confraternita.

Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato, come negli altri organi collegiali, per nessuna ragione, i Confratelli con legami di coniugio, di parentela fino al quarto grado e di affinità fino al secondo grado, così uno stesso Confratello non è eleggibile in più organi sociali.

Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato il personale dipendente della Confraternita, i Confratelli che abbiano rapporti di interesse a qualsiasi titolo con la Confraternita, nonché cariche politiche di qualunque livello.

Art. 32

Riunioni del Magistrato

Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese, nonché ogni qualvolta che Il Governatore lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Governatore da parte di almeno un terzo dei componenti del Magistrato.

Il Magistrato può essere convocato anche dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e dal Presidente del Collegio dei Proviviri con richieste scritte e motivate. L'invito all'adunanza è comunicato anche dal Governatore e dovrà contenere il luogo, il giorno e l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno e dovrà essere inviato almeno 5 gg. prima della data fissata.

Per il suo carattere d'organo di Governo, il Magistrato può essere convocato anche telefonicamente in qualsiasi momento se ne ravvisi la necessità.

Il Magistrato delibera validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei Componenti.

Le deliberazioni del Magistrato sono prese a maggioranza dei voti. A parità di voti prevale il voto del Governatore.

Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.

Art. 33

Il Governatore

Il Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

È il capo della Confraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale e i poteri di firma.

Rappresenta la Confraternita all'interno della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

In particolare il Governatore:

- a) vigila per la tutela delle ragioni, degli interessi e delle prerogative della Confraternita e veglia sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti;
- b) indice le riunioni di Magistrato e convoca l'Assemblea assumendone, in entrambi i casi, la Presidenza;
- c) attua le deliberazioni del Magistrato e dell'assemblea;
- d) firma la corrispondenza ed, in unione con il Segretario, le carte e i registri sociali;
- e) cura, congiuntamente con il Segretario, la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;
- f) prende ogni provvedimento di urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salvo sottoposizione alla ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento.

Il servizio di Governatore è incompatibile con rapporti di lavoro con le Misericordie o loro articolazioni a qualsiasi livello.

Art. 34

Il Vice Governatore

Il Vice-Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

Coadiuvando, indipendentemente dalle sue funzioni, il Governatore e lo sostituisce, in caso di sua assenza o impedimento. Inoltre, svolge quei particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno affidargli.

Art. 35

Il Provveditore

Il Provveditore è nominato dal Magistrato al suo interno. Provvede all'attuazione degli atti del Magistrato per quanto concerne l'ordinaria amministrazione in campo economico-finanziario; svolge, inoltre, particolari compiti a lui affidati dal Magistrato.

Art. 36

Il Segretario

Il Segretario fa parte del personale dipendente.

È nominato dal Magistrato seguendo le norme previste dal

regolamento organico.

Ha i seguenti compiti:

- a) redige e firma i verbali e le deliberazioni del Magistrato, dell'Assemblea, della Commissione per la revisione dello Statuto e della Commissione elettorale per il rinnovo delle cariche sociali e di altre commissioni su indicazione del Magistrato. Il Segretario stesso non potrà avere voto deliberativo, ma solamente voto consultivo; in caso di dissenso dovrà motivare "a verbale" il proprio giudizio nell'atto deliberativo senza che l'atto stesso sia invalido;
- b) è consegnatario di documenti dell'archivio della Confraternita; cura la corrispondenza insieme al Governatore con il quale collabora alla tenuta degli inventari dei beni mobili ed immobili; predispone, di intesa con il Governatore il programma annuale da sottoporre all'esame del Magistrato e all'approvazione dell'assemblea;
- c) redige il conto consuntivo dell'anno precedente, che, corredato dalla relazione del Governatore e di quella dei Sindaci Revisori, verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea;
- d) provvede alla regolare tenuta dei registri contabili dell'ente;
- e) si occupa degli incassi e dei pagamenti, di concerto con il Provveditore, tenendo sempre aggiornato il Governatore;
- f) presenza alle verifiche periodiche di cassa con i Sindaci Revisori;
- g) organizza il lavoro amministrativo a lui affidato dal Magistrato della Confraternita, avvalendosi se necessario, dell'aiuto degli altri dipendenti o volontari, riferendone al Capo del Personale e al Governatore.

Art. 37

Durata, limiti e decadenza degli incarichi

Tutti gli incarichi degli organi sociali della Confraternita e delle Sezioni durano in carica quattro anni ed i Confratelli che hanno ricoperto cariche sociali per tre mandati consecutivi non sono rieleggibili nel medesimo incarico, se non dopo un intervallo di tempo pari alla durata di un mandato.

Ove, in un organo, si verifichi la mancanza di un componente, succede il primo dei non eletti.

I nuovi membri inseriti a copertura delle vacanze, restano in carica quanto sarebbero durati i membri sostituiti.

I componenti degli organi della Confraternita che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.

Art. 38

Probi Viri

Il Collegio Probivirale è composto da tre membri eletti dall'Assemblea, secondo le modalità di cui agli artt. 29-40 e 41, fra i Confratelli con particolare conoscenza del corpo sociale e del Sodalizio e per attaccamento alla Confraternita.

Per l'eleggibilità al Collegio Probivirale valgono le norme di cui al precedente articolo 31 comma 4° e 5°.

Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente.

Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qualvolta ci sia materia di decisione di sua competenza e su richiesta da parte di un componente il Collegio ed almeno due volte l'anno per la verifica dell'andamento della Confraternita.

In particolare:

a) vigila sull'esatta osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni organo della Confraternita;

b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello statuto e dei regolamenti, sentito, ove occorra, il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;

c) decide sui ricorsi presentati dai Confratelli contro i provvedimenti disciplinari loro irrogati dal Magistrato;

d) richiede, qualora ne ravvisi la necessità, con lettera motivata la riunione del Magistrato;

e) sostituisce l'opera del Magistrato qualora quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione.

L'accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di cui all'art. 47 commi 1 e 2.

I membri del Collegio possono partecipare alle adunanze del magistrato, alle quali debbono essere sempre invitati, senza diritto di voto, e non possono essere eletti contemporaneamente nel Magistrato, né nel Collegio dei Sindaci Revisori.

Il collegio delibera validamente con almeno la presenza di due componenti, fra i quali il Presidente, e stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio e decide anche equitativamente con pronunce motivate.

In caso di parità di voto prevale quello del Presidente. Tiene il libro delle proprie adunanze.

Art. 39

Il Collegio dei Sindaci Revisori e l'Organo di Controllo

La Confraternita elegge al non superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre parametri previsti dal-

l'art. 30 del D.Lgs. 117 del 3 agosto 2017 un Collegio dei Sindaci Revisori composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti eletti dall'assemblea fra i Confratelli, secondo le modalità degli art. 28-29-40-41, e almeno il Presidente dovrà preferibilmente essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.

Restano in carica per un quadriennio.

Per l'eleggibilità del Collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme di cui al precedente art. 31, commi quarto e quinto.

Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei parametri previsti dal sopra citato art. 30 del D.Lgs. 117/2017, la Confraternita nomina, per mezzo di delibera assembleare, un Organo di controllo, anche monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 117 del 3 agosto 2017.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. Al momento di inizio operatività dell'Organo di controllo, il Collegio dei Revisori dei Conti cessa la propria attività. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c.. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Esso tiene anche il libro delle proprie adunanze. L'Organo di controllo svolge anche funzione di revisione legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti di cui all'articolo 31 del D.Lgs. 117 del 3 agosto 2017. L'organo di controllo, qualora gli sia attribuita anche la funzione di revisione legale, deve essere composto da persone fisiche iscritte nell'apposito registro.

Art. 40

Correttore

L'Assistente ecclesiastico o "Correttore" è nominato dall'Ordinario Diocesano competente per il territorio su proposta del Magistrato.

Rappresenta l'Autorità religiosa all'interno della Confraternita per le materie spirituali, religiose e di culto.

Cura l'osservanza dello spirito religioso della Confraternita e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli anche attraverso corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il "Correttore" della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Le deliberazioni che investono l'indirizzo morale e religioso della Confraternita per essere esecutive dovranno

avere il parere favorevole del "Correttore".

Partecipa alle riunioni del Magistrato e all'Assemblea con diritto di voto ed opera in accordo con l'Assistente Ecclesiastico della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose.

Propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Magistrato, le distinzioni particolari al merito della carità e del servizio per i Confratelli.

Art. 41

Commissione Elettorale

La Commissione Elettorale è nominata dall'assemblea nella riunione che precede ogni quadriennio.

È composta da cinque membri iscritti ed ha il compito di:

a) nominare tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente; fungerà da Segretario il Segretario dell'Ente;

b) ricevere i curricula inviati e valutare sui requisiti dei confratelli; redige la lista di almeno 14 nominativi per la carica di membri del Magistrato, dei quali saranno eletti i primi 9 più votati;

c) ricevere i curricula inviati e valutare sui requisiti dei confratelli; redigere la lista di almeno 5 Confratelli per l'elezione del Collegio dei Probiviri di cui i primi 3 saranno gli eletti;

d) ricevere i curricula inviati e valutare sui requisiti dei confratelli; redige la lista di almeno 5 Confratelli per l'elezione del Collegio dei Sindaci Revisori, di cui i primi 3 saranno eletti Sindaci Effettivi, mentre il quarto e quinto saranno eletti Sindaci Supplenti. Le liste devono riportare il nome del candidato, il luogo di residenza e la data di iscrizione al Sodalizio.

Ogni Confratello, o gruppi di Confratelli, dovranno presentare alla Commissione Elettorale proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà in base al regolamento approvato

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono presentate al Governatore, il quale le allegherà all'avviso di convocazione dell'assemblea, tenendo presente che dovrà essere convocata almeno 10 gg. prima della data fissata.

Per la stesura delle liste la Commissione dovrà tenere conto delle norme di cui al precedente art. 29.

La Commissione Elettorale è inoltre preposta alla verifica dei poteri durante lo svolgimento delle votazioni, accertando l'identità degli aventi diritto al voto, la regolarità delle deleghe.

Di ogni operazione sarà redatto apposito verbale.

Art. 42Liste elettorali

Sulle liste proposte dalla Commissione Elettorale ogni Confratello avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza anche per Confratelli non compresi nella citata lista, da indicare su righe in bianco appositamente predisposti per quante sono le preferenze da esprimere.

Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di 2 voti per il Collegio dei Probiviri; 2 voti per il Collegio dei Sindaci Revisori e di un numero di preferenze pari a 7 per il Magistrato. Risulteranno eletti per ogni carica i Confratelli che avranno riportato il maggior numero di voti.

A parità di voti risulterà eletto il Confratello con maggiore anzianità di iscrizione alla Confraternita.

In caso di ulteriore parità sarà preferito il Confratello più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio.

Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo, o segni di riconoscimento, saranno dichiarate nulle.

Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica, per affissione nella sede sociale, l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 7 gg. e ne presiede la riunione. I ricorsi per eventuali anomalie manifestatesi durante l'elezione o per la candidatura o per l'avvenuta elezione di Confratelli, devono essere presentati nel termine perentorio di 3 gg.

La Commissione elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi.

Art. 43Incompatibilità (Componenti Commissione Elettorale)

I Componenti la Commissione Elettorale per le funzioni cui sono chiamati a rispondere non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali della Confraternita, né essere votati fuori lista.

Le schede contenenti i voti per i componenti della Commissione di cui al precedente comma saranno annullate.

Art. 44Gratuità delle cariche

Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito della Confraternita.

I Confratelli eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo ricoperto dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Confratelli un rapporto di estrema semplicità e cordialità, tenuto con-

to anche dello spirito per il quale accettano la carica. Le incompatibilità di cui all'articolo 31 comma quinto si estendono anche tra le figure di Governatore, Presidente del Collegio dei Probiviri e Presidente dei Sindaci Revisori.

Art. 45

Riforma dello Statuto

La proposta di riforma dello statuto, oltre che dal Magistrato secondo la norma di cui all'art. 30, punto n), può essere presentata mediante motivata mozione scritta, da un numero di Confratelli non inferiore ad un ventesimo degli iscritti.

La mozione è esaminata dal Magistrato e dal Collegio dei Probiviri in riunione congiunta e sottoposta alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per il proprio assenso.

Dopo avere esaminato la proposta ed avere acquisito l'assenso scritto della Confederazione, il Governatore convoca l'Assemblea straordinaria con specifica indicazione all'ordine del giorno del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma, nonché di indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.

L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'Art. 25 e con le indicazioni di cui al comma precedente ed inoltre sarà pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso periodo di convocazione del che sarà data certificazione dell'avvenuto adempimento da parte del Governatore e del Segretario.

L'avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione, un Dirigente della quale potrà partecipare all'assemblea.

Per le modifiche statutarie l'assemblea è validamente costituita con i quorum previsti dall'Art. 27 maggiorati di uno, mentre per la loro approvazione occorre il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti all'Assemblea ed il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti, gli Artt. 1-3-5-6 i quali definiscono l'irrinunciabile fisionomia della Confraternita e le garanzie dell'essenzialità della sua vita associativa.

Art. 46

Regolamento interno

L'Assemblea approva, a completamento delle norme del presente statuto, con la maggioranza dei due/terzi dei presenti, sentito il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, il Regolamento Generale *ivi incluso il Regolamento dei lavori assembleari* i cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra.

Il Magistrato provvede a redigere "Norme di attuazione del Regolamento Generale" riformabili con provvedimento dello stesso Magistrato.

Art. 47

Eventi straordinari

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Confraternita e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari anche con i poteri sostitutivi previsti di cui all'art. 38 comma e), il Governatore della Confraternita o qualunque iscritto ne abbia intenzione segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di intervento ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi.

La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio dei Proviviri o da almeno un ventesimo dei Confratelli.

La Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, accertate le condizioni di anomalia ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un Commissario straordinario che provvede al solo compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'Assemblea degli Associati per la ricostituzione degli Organi Sociali.

Il Commissario Straordinario non può, comunque, rimanere in carica per più di sei mesi dal proprio insediamento.

Art. 48

Recesso dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia

Qualora l'Associazione receda dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ne venga esclusa o ne venga comunque decisa la non appartenenza, l'Associazione dovrà immediatamente cessare qualsiasi utilizzo del marchio e del logo del Movimento delle Misericordie e procedere entro sei mesi a modificare la denominazione, lo stemma ed ogni altro elemento identificativo che possa ricondurre ad una errata identificazione.

Art. 49

Eventualità di scioglimento

La Confraternita non potrà essere sciolta per delibera assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di Confratelli effettivi tale da svolgere anche in parte le opere di carità ed assistenza.

La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea

straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Governatore o dal Commissario straordinario di cui all'Art. 47. Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di Confratelli effettivi e della speciale maggioranza dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, che interverrà alla Assemblea con il suo Delegato per esprimere il suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà della Confraternita.

Con la delibera di scioglimento, l'Assemblea nomina tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti alla Confraternita.

Art. 50

Devoluzione del Patrimonio

A seguito dello scioglimento, i beni residui della Confraternita sono devoluti per mezzo di delibera assembleare ad altro ente del Terzo settore di ispirazione cristiana, che persegua fini di carità analoghi a quelli della Misericordia o, in mancanza, alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, cui la Confraternita è associata.

L'assemblea delibera altresì sulle decisioni inerenti la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, con il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Tali operazioni sono effettuate secondo le modalità di cui all'art.42-bis, c.c.

CAPO V

Servizi particolari

Art. 51

Il Tesoriere

Il servizio di tesoreria viene di regola affidato ad un istituto di credito a mezzo di deliberazione del Magistrato, da rinnovarsi all'insediamento del nuovo Magistrato.

Art. 52

Ispettori dei Servizi

Gli Ispettori di Servizio sono nominati dal Magistrato per il controllo e il buon andamento dei servizi interni ed esterni dipendenti dalla Confraternita, con particolare riguardo alla gestione delle autoambulanze, dei cimiteri, dell'attività caritativa, i turni di presenza dei fratelli attivi, ecc. Sono reclutati fra i componenti del Magistrato o i fratelli più idonei.

La loro attività è del tutto gratuita e volontaristica, durano in carica quattro anni, possono essere rieletti.

Art. 53

Capo del Personale

Il Capo del Personale sovrintende al servizio dei Dipendenti, ne stabilisce i turni e sorveglia l'esecuzione degli incarichi, secondo le disposizioni del Magistrato, nel rispetto della Pianta Organica, e di apposito Regolamento predisposto dal Magistrato, con riferimento ai Contratti Collettivi di Lavoro e delle vigenti norme in materia, ad integrazione dei medesimi.

CAPO VI

Disposizioni transitorie e finali

Art. 54

Disposizioni transitorie

Le norme del presente statuto che presuppongono l'iscrizione dell'ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore diventeranno efficaci solo quando siffatta iscrizione sarà avvenuta.

Nel periodo transitorio, precedente l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'acronimo "ODV" non è spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Successivamente all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Associazione indica gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 55

Precedenti disposizioni

Con l'approvazione del presente statuto sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in contrasto con il medesimo.

I Confratelli di qualsiasi categoria conservano i diritti legittimamente acquisiti in forza delle norme statutarie del tempo.

Art. 56

Norme di rinvio

Per le materie non contemplate nel presente statuto si osservano le norme del codice civile integrate in quanto non contrastanti, con le disposizioni della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

San Giovanni Valdarno (AR), il 17 (diciassette) maggio 2025 (duemilaventicinque).

FIRMATO: CIGOLINI MASSIMO

MARCO BENINCASA Notaio